



# REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

**Modello B**  
(Atto  
d'iniziativa  
delle Strutture  
dirigenziali  
che non ha  
oneri  
finanziari)

Seduta del 02-11-2016

DELIBERAZIONE N. 504

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ARTT. 7, 8 DELLA L.R. N. 21/2000 E ARTT. DA 23 A 29 DEL D. LGS. N. 152/06 E SMI) COMPRESIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA AL PROGETTO DI "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 26,4 MW, COMPOSTO DA 8 AEROGENERATORI, SITO IN LOCALITÀ "S. ANDRINO E SERRA IAPIETRO" IN AGRO DEL COMUNE DI MIRANDA (IS), CON OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN IN AGRO DI CARPINONE, PROPOSTO DALLA DITTA ERA ENERGIE RINNOVABILI S.R.L., CON SEDE IN TRIVENTO (CB) ALLA VIA ICONICELLA 45. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno due del mese di Novembre dell'anno duemilasedici nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

**SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO**

VISTA la proposta di deliberazione n. 525 inoltrata dal SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - SAVERIO MENANNO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al VICE PRESIDENTE FACCIOLLA VITTORINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

#### DELIBERA

1) di rilasciare, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. n.21/2000, giudizio negativo di Compatibilità Ambientale relativo al "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 26,4 MW, costituito da 8 torri eoliche, da ubicare nelle località "S. Andriano" e "Serra lapietro" in territorio di Miranda(IS), con relative opere ed infrastrutture per la connessione alla RTN in agro di Carpinone(IS), proposto dalla Ditta ERA Energia Rinnovabile S.r.l. con sede legale in Via Iconicella 45, Trivento (CB) per le motivazioni di seguito riportate:

- Gli obiettivi di cui al comma 1) punto 2. *Finalità* della Parte prima – *Disposizioni comuni e principi generali* del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (T.U. ambiente ) recitano " *il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali* ";

- Il Principio dell'azione ambientale di cui punto 3 - ter della Parte prima – *Disposizioni comuni e principi generali* del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (T.U. ambiente ) è basato sul presupposto che " *la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale* ";

- Il Principio dello sviluppo sostenibile di cui punto 3 - quater della Parte prima – *Disposizioni comuni e principi generali* del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (T.U. ambiente) stabilisce che " *anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione* ";

- Per quanto stabilito nel Titolo I comma 4 art. 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui sopra.

- Il parere Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise reso in seno al procedimento V.I.A. di cui alla nota prot.n. 1460 del 01.06.2016 e la comunicazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, prot.n.1671 del 28.10.2016, acquisita al Protocollo Regionale n.120444 del 28.10.2016, di riconferma integrale *il parere circa gli impatti significativi e radicalmente negativi* che l'impianto

eolico proposto produrrebbe, qualora realizzato, *sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente paesaggistica che storico archeologica*;

- La comparazione tra i benefici dell'opera da un lato e, dall'altro, i potenziali effetti pregiudizievoli per l'ambiente ad essa conseguenti, va operata tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento di V.I.A. e fermo restando che, pur nel favore per l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili, nessuna norma o principio riconosce prevalente l'esigenza energetica rispetto alla tutela ambientale;

- E' giudicata prevalente in ordine alle valenze archeologiche e paesaggistiche, nell'interazione tra i diversi fattori succitati, la tutela del patrimonio culturale per le specifiche peculiarità del territorio di Miranda, circostanziate e descritte nei contributi degli uffici periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo MIBACT, parti integranti dell'istruttoria tecnica e del presente provvedimento,

- Si ritiene di preminente e fondamentale importanza nel caso di specie, la superiorità delle esigenze di conservazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico rispetto a quelle che comportano una trasformazione del territorio per finalità di iniziativa economica privata nel rispetto, dunque, di quanto previsto dall'art.12 comma 3 primo periodo del D.Lgs 387/2003;

- Si considera che ai fini dell'attenta programmazione sul territorio:

- è in fase di approvazione il Piano Energetico Regionale che si avvale di approfondite analisi del territorio con specifiche sugli aspetti vincolistici per la tutela della biodiversità, dell'assetto idrogeologico, del paesaggio e dei beni culturali;

- è in fase di aggiornamento il Piano regionale Paesaggistico;

- sono stati emessi i Decreti presidenziali relativi ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 presenti nella Regione Molise;

- sono in via di adozione/approvazione i Piani di Settore regionali relativi alla Tutela dell'Ambiente e del Territorio;

Si considerano, altresì, gli orientamenti già manifestamente espressi per procedure pressoché identiche dalla medesima giunta regionale;

2) di demandare alla competente struttura regionale gli adempimenti conseguenti;

3) di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla direttiva regionale sui controlli interni;

4) di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, disponendone la pubblicazione integrale anche sul sito istituzionale della Regione Molise;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul BURM.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (Artt. 7, 8 della L.R. 21/2000 e Artt. da 23 a 29 del D. Lgs 152/06 e smi)- comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 26,4 MW, in localita' "S. Andrino e Serra Iapietro" , del Comune di Miranda in provincia di Isernia, proposto dalla ditta ERA Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Via Iconicella 45, Trivento (CB). GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

Premesso che :

con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 27.01.2016 il Servizio regionale Programmazione Politiche Energetiche ha affidato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento l'incarico per l'espletamento degli adempimenti tecnico istruttori necessari alla conclusione del procedimento V.I.A. relativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza lorda massima 26,4 MEE, sito in localita' "S. Andrino e Serra Iapietro" in agro del comune di Miranda (IS) proposto dalla Societa' ERA Energia Rinnovabile Ambiente srl con sede legale in via Iaconicella 45, Trivento (CB);

con nota prot.n. 99564 del 07.09.2016 è stata trasmessa dal Servizio regionale Programmazione Politiche Energetiche l'istruttoria tecnica per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. redatta dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento;

l'istruttoria tecnica (allegata ) redatta dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento riporta il seguente esito *"...Le attività connesse alla realizzazione ma soprattutto all'esercizio dell'impianto, non comportano un impatto significativo sulle componenti ambientali e sul patrimonio dei beni culturali presenti nell'area contermini, anche in rapporto alle misure di mitigazione previste nella presente relazione istruttoria. Si ritiene di dover esprimere, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 21/2000smi, parere favorevole al giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'intervento, proposto dalla Societa' ERA s.r.l. riguardo il Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico sito nel Comune di Miranda(IS) localita' "S. Andrino" e "Serra Iapietro" e relativa opera di connessione interrata fino al collegamento all'esistente cabina primaria in alta tensione di Carpinone(IS)"* condizionatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria e delle misure di mitigazione contenute nella matrice per la valutazione di incidenza.

Per quanto stabilito nel Titolo I art. 4 comma 4 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;

la valutazione per le diverse componenti ambientali è stata effettuata con il contributo dei Soggetti Competenti quali: Provincia di Isernia ( parere motivato non favorevole con nota n. 3656 del 25.2.0216); Comune di Miranda ( parere favorevole condizionato al rispetto delle misure compensative, nota n. 2524 del 28.5.2016) ; Servizio Regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ( nota n.131460 del 23.11.2015, nota n. 76641 del 4.7.2016 e 105641 del 23.9.2016) che ha espresso parere favorevole subordinatamente all'eliminazione dei tre pali

visibili dalla cappella di S. Lucia.

Per quel che attiene la valutazione sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica è stata trasmessa la nota prot. n. 1460 del 1.6.2016 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo- Segretariato regionale per il Molise che, per quanto prescritto nella lettera B) del punto 14.9. della D.G.R. 621/2011, partecipa nell'ambito dell'istruttoria per la valutazione ambientale.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Segretariato Regionale per il Molise, sulla scorta degli esiti istruttori ha evidenziato nella parte conclusiva del parere di competenza quanto segue: *visti gli elaborati grafici di progetto presentati dalla ditta ERA Energia Rinnovabile Ambiente S.r.l. e riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto eolico da 26,4 MW, composto da 8 aerogeneratori, ciascuno della potenza di 3,3, MW, da installarsi nel territorio di Miranda(IS) , in località S. Andrino e Serra Iapietro , ed opere di connessione alla cabina primaria di Carpinone(IS), si esprime il parere che l'impianto progettato e sottoposto alla valutazione di impatto ambientale in corso abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale , inteso sia nella sua componente paesaggistica che storico archeologica per tutte le motivazioni riportate nei precedenti "considerata".*

Il seguente orientamento è stato riconfermato nella nota n. 1671 del 28.10.2016 nella quale il MIBACT, nel controdedurre in merito a quanto espresso dall'Università del Salento nella relazione istruttoria, conclude riconfermando integralmente le valutazioni espresse in seno al procedimento di V.I.A. nella nota n. 1460 del 1.6.2016; l'organo deputato ad esprimersi in merito alla componente storico archeologica e paesaggistica anche con riferimento all'interazione con la componente umana è esclusivamente il MIBACT.

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 621 del 04.08.2011-Linee Guida Regionali , di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per lo svolgimento del procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 486 del 11.05.2009-Direttiva regionale in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 21 recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale".

RITENUTO che si debba provvedere alla determinazione di competenza prevista dall'art. 8 della citata L.R. 21/2000 e dall'art. 26 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

1) di rilasciare , ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. n.21/2000, giudizio di Compatibilità Ambientale relativo al "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 26,4 MW, costituito da 8 torri eoliche, da ubicare nelle località "S. Andrino" e "Serra Iapietro" in territorio di Miranda (IS), con relative opere ed infrastrutture per la connessione alla RTN in agro di Carpinone(IS), proposto dalla Ditta ERA Energia Rinnovabile S.r.l. con sede legale in Via Iconicella 45, Trivento (CB).

2) di demandare alla competente struttura regionale gli adempimenti conseguenti;

3) di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla direttiva regionale sui controlli interni;

4) di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, disponendone la pubblicazione integrale anche sul sito istituzionale della Regione Molise.

5) di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul BURM.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI  
Il Direttore  
SAVERIO MENANNO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIOLGA MOGAVERO**

**IL PRESIDENTE**  
**PAOLO DI LAURA FRATTURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82